

COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

SETTORE 3°

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO , ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA: TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAP. I

IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art.1 Definizione del servizio pubblico non di linea

1. Gli autoservizi pubblici non di linea, costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente , hanno lo scopo di provvedere al trasporto individuale od i gruppi di persone non superiori ad otto, su richiesta dei trasportati, in modo continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art.2 Disciplina del servizio

1. Il servizio di taxi e di N.C.C. è disciplinato da :

- a) norme contenute nel presente regolamento ;
- b) dal D.L.GS 30.4.92, n.285, dal D.L.GS 10.9.93, n.360, dal DPR 16.2.92, n.495 ;
- c) dagli articoli 86 T.U.L.P.S.
- d) dal DPR n.616/77 ;
- e) dalla Legge n.21/92 ;
- f) dalla L.R. 58/93.

2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle Leggi dello Stato e della Regione.

Art.3 Licenza ed autorizzazione per l'esercizio del servizio - Figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di taxi e di NCC a mezzo autovetture è subordinato alla titolarità di apposita licenza od autorizzazione rilasciata dal Comune oltreché alla proprietà o disponibilità in leasing del veicolo

2. Ogni licenza ed autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.



3. La licenza/autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche (anche se esse rivestono la qualifica di imprenditori ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 21/92), persone che possono peraltro, associarsi fra di loro pur rimanendo titolari dell'autorizzazione ad essi singolarmente rilasciata. Ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 58/93 i titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il NCC possono, al fine del libero esercizio della propria attività :

- a) essere iscritti, in qualità di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane di cui all'art.5 della legge n.443/85 ;
- b) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui alla lettera b) , comma 2, della L.R. N.58/93 (ovvero il servizio di noleggio con conducente);
- c) associarsi in cooperative di produzione e di lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

d) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Una società commerciale di capitali non può essere titolare di licenza/autorizzazione in quanto non rientra nelle figure associative nominate dalla legge. I titolari, persone fisiche, hanno la sola facoltà di esercitare associativamente l'attività delle figure (cooperative, consorzi) dalla legge stessa contemplate. Nei casi di cui al comma 3, punti c) e d) è consentito conferire la licenza/autorizzazione alla cooperativa o al consorzio, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale. In caso di decadenza o di esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità della licenza od autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto previsto dal comma 2, art.6, della L.R. 58/93 e cioè il recedente non potrà rientrare in possesso della licenza od autorizzazione se non dopo che sia trascorso un anno dalla data del recesso.

Art. 4 Condizioni di esercizio

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 della L.21/92 e 9 della L.R.58/93,

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato :

- a) il cumulo di più licenze per servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi ;
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il NCC, anche se rilasciate da Comuni diversi.

2. In capo ad un medesimo soggetto è consentito il cumulo di non più di due autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente.



3. La licenza od autorizzazione devono trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi ovvero in servizio noleggio con conducente.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza od autorizzazione ovvero da collaboratori familiari o sostituti, nel rispetto di quanto previsto nel 'art. 9 della L.R. 58/93 e nell'articolo 10 della Legge N.21/92
5. Il titolare trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza od autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

Art. 5 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.

In attuazione del principio formulato dall'art. 4, comma 2, della Legge 21/92 e dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs 19/11/97, n. 422, la G.M. ,al fine di garantire il soddisfacimento della mobilità anche in territori a domanda debole, puo' affidare attraverso procedure concorsuali, il Servizio di linea alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada.

Nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti potranno essere utilizzati veicoli di posti 8 + 1, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

Art. 6. Operatività del servizio di Taxi e di NCC

1. Il servizio di taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale: all'esterno di detta area la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio , per qualunque destinazione, sia che si tratti di persona singola o piccoli gruppi di persone, devono avvenire all'interno dell'area comunale o anche all'esterno purché cio' risulti dal tassametro. Affinchè lo svolgimento del servizio sia legittimo è sufficiente che una delle due possibilità (prelevamento o inizio del servizio) abbia inizio nell'ambito del Comune che ha rilasciato la licenza.

2. Il servizio di NCC è invece richiesto da utenza specifica presso la sede del vettore : ciò significa che le prenotazioni sono effettuate presso le rispettive rimesse ed il servizio non inizia , di regola, con il prelevamento dell'utente, ma con la partenza della vettura dalla rimessa per dirigersi alla volta dell'utente da prelevare. Per la legittimità del servizio è sufficiente , a differenza che nel servizio di Taxi, che la rimessa si trovi nel territorio del comune che ha rilasciato la l'autorizzazione, anche se l'utente viene prelevato in un



comune diverso. La prestazione può essere a tempo o a viaggio. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Lo stazionamento del mezzo avviene all' interno della rimessa.

Art. 7 Numero e tipo dei veicoli da adibire al servizio di taxi e di NCC.

Il numero ed il tipo di veicoli da adibire al servizio di taxi e di NCC ed il corrispondente numero di licenze e di autorizzazioni assentibili in questo Comune viene così determinato:

1. LICENZE TAXI

- N.15 (comprese le 8 esistenti)
- N. 3 promiscui

2. AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- N. 12
- N. 3 promiscui

LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TAXI

La localizzazione per lo stazionamento dei taxi è la seguente :

- 8, su piazza Garibaldi
- 2, su piazza De Gasperi
- 1 Montecassino
- 1 Caserma
- 2 Campus Università via Folcara
- 2 Ospedale
- 2 su piazza Diaz

Art. 8 Competenze comunali (art. 14 L.R. 58/93)

Il Comune stabilisce:

- a) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni servizio
- b) le procedure concorsuali per il rilascio delle licenze od autorizzazioni
- c) le tariffe per il servizio di taxi
- d) obbligo di installazione di apparecchio radio

Art. 9 Commissione comunale consultiva

- 1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione , all'esercizio del



servizio ,alla applicazione del regolamento, la Giunta Municipale provvede alla nomina di apposita Commissione consultiva così composta:

- dal Sindaco del Comune o suo delegato che la presiede
- dal Dirigente del Settore competente o funzionario che si occupi in maniera specifica del settore trasporti
- da due rappresentanti delle organizzazioni di Categoria più rappresentative a livello nazionale dei settori Taxi e NCC
- da un rappresentante delle Organizzazioni degli Utenti.
- dirigente Polizia Municipale

2. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune. Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante in tutti i casi previsti nel presente regolamento.

3. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'O.d.G. La Commissione deve essere convocata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

La riunione è valida se sia presente un numero di membri pari alla maggioranza assoluta dei componenti.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto può essere segreto quando sia richiesto da almeno 2/3 dei presenti.

4. La Commissione dura in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.

5. Quando per tre sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, la GM può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione deliberando sui punti all'O.d.G.

Art. 10 La professione di tassista e di noleggiatore.

L'esercizio della professione di tassista e di noleggiatore è consentito ai cittadini europei dotati dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale - b) idoneità professionale

1. Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati risultano trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere c),e),f),h),i),j) del successivo articolo 14 del presente regolamento.

2. Per i casi di cui alle lettere e),f),g),h),i),j), il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17 L.R.



CAP. II

LA LICENZA E/O AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

Art. 11. Procedure concorsuali - Commissione esaminatrice

1. Le licenze comunali per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di NCC, vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono resi disponibili presso il comune una o più licenze per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Art. 12 Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione della licenze/autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) Numero delle licenze da assegnare;
 - b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) Indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte da apposita Commissione;
 - f) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo;

Art. 13. Titoli oggetto di valutazione.

1. Ai fini dell'assegnazione delle licenze/autorizzazioni la Commissione di cui sopra procede alla valutazione dei seguenti titoli :
 - a) idoneità professionale conseguita a norma di legge
 - b) laurea
 - c) diploma di maturità
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto alla guida o dipendente da impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.



3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano di età. Quand' anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 14. Domanda: requisiti di ammissibilità.

1. La domanda per ottenere la licenza e/o autorizzazione deve essere presentata ed indirizzata al Sindaco, entro il termine stabilito dal bando di concorso.
2. In tale domanda il richiedente oltre alle proprie generalità complete e codice fiscale, deve indicare anche il numero ed il tipo di autoveicolo che lo stesso intende adibire al servizio.
3. Per la richiesta di autorizzazione per NCC, il richiedente deve altresì indicare l'ubicazione della sede dell'ufficio e della rimessa delle autovetture, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento del mezzo di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente a tale destinazione d'uso. Qualora la rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata anche in merito all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro prescritto dalla normativa al riguardo.
4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'aspirante dovrà **dichiarare** sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2001 il luogo e la data di nascita, ed il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o cittadino di Stato membro CEE ;
 - b) il possesso della prescritta patente guida nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la CCIAA. o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. se intenda condurre direttamente il mezzo : ovvero indicare il numero dei dipendenti possesso di tale iscrizione dichiarando di aver ottemperato a tutte le norme di legge in materia di previdenza assicurazione per il personale dipendente ;
 - *c) non essere incorso in provvedimenti amministrativi di revoca o di decadenza di precedenti licenze od autorizzazioni per il servizio di taxi e di ncc ;
 - d) non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore a 2 anni per delitti non colposi ;
 - e) non aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la cosa pubblica, ordine pubblico, l'industria e il commercio ;
 - f) non essere incorso in condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20.2.58, n.75 ;



- g) non essere incorso in condanna irrevocabile che comporti l'interdizione da una professione e da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ;
- h) non avere in corso procedure di fallimento o non essere stato soggetto a procedure fallimentari ;
- i) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.56, n.1923 e successive modificazioni ;
- j) non aver trasferito alcuna licenza di taxi o di autorizzazione di ncc ai sensi dell'articolo 9 , c.3, della legge 15.1.92, n.21 negli ultimi 5 anni dalla domanda del bando di concorso ;
- k) non essere titolare di licenza taxi o N.C.C. rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni

Art. 15 Assegnazione e rilascio licenza / autorizzazione – Inizio del servizio

1. La Giunta comunale approva la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui al successivo articolo 16 . Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze e le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

2. Qualora risulti assegnatario della licenza/autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale l'assegnazione del titolo è sospesa al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità.

Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.

Art. 16 - Composizione della Commissione esaminatrice delle domande. Validità della graduatoria.

La Commissione comunale per l'esame delle domande di concorso è composta da:

- Dirigente del Settore III- Sviluppo Economiche Attività Produttive o suo delegato, con funzioni di Presidente
- Un esperto del settore trasporti;

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VII.

- La Commissione opera come collegio perfetto.



- La Commissione redige la graduatoria e la trasmette alla Giunta per l'approvazione.
- La graduatoria ha validità di 1 anno dalla data di approvazione.
- I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso dell'anno di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 17 - Validità della licenza / autorizzazione

1. La licenza / autorizzazione ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni 3 anni a vidimazione presso il competente ufficio comunale, dal 1° al 31 dicembre del 3° anno, pena la sospensione e revoca della licenza od autorizzazione. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

Art. 18- Trasferibilità della licenza / autorizzazione.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare **a persona** dallo stesso designata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni :

- a) essere titolare della licenza o autorizzazione da almeno 5 anni
- b) aver compiuto 60 anni di età
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente.

2. Il trasferimento "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, il quale sia in possesso dei prescritti requisiti. Su richiesta, l'erede del de cuius (che abbia compiuto il 18° anno di età) può essere autorizzato alla prosecuzione del servizio, pur se sprovvisto del requisito professionale, fino al raggiungimento dell'età richiesta per il conseguimento del C.A.P. e dell'iscrizione al Ruolo (e cioè fino a 21 anni), facendosi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza o autorizzazione può essere trasferita, su designazione degli eredi, a terza persona, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 16 della L.R. n.58/ 93 : detto trasferimento, autorizzato dal Sindaco, deve avvenire entro il termine massimo di 2 anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato da un erede o da un suo sostituto.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.



3. Il trasferimento , sia per atto tra vivi che mortis causa, è subordinato a :

a) cessionario o l'erede deve essere iscritto al ruolo
b) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale

c) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza/ autorizzazione

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza/ autorizzazione deve attendere 5 anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di nuova licenza od autorizzazione dello stesso tipo di quella trasferita.

CAP. III

L ' ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 19- Inizio, Sospensione, Modalità di gestione del servizio

1 Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.

2. Detto termine potrà essere prorogato dal Dirigente per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

3. Prima dell'inizio del servizio l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro con relativo sigillo.

4. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di 2 giorni, al competente ufficio comunale.

5. Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza od autorizzazione ovvero dai dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

Art. 20- Contachilometri.

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi sono dotati di contachilometri , generale e parziale (articolo 72, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 285/92 codice della strada e succ. modifiche.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 21- Radio Taxi



All'interno delle autovetture adibite al servizio di taxi, devono essere installato un apparecchio radio e si possono ricevere chiamate dalla centrale di servizio

Art. 22- Chiamate fuori Comune

I tassisti possono noleggiare ovunque siano chiamati purché il prelevamento dell'utenza avvenga all'interno dell'area comunale : il servizio può essere iniziato anche all'esterno di dette aree, purché ciò risulti dal tassametro.

Art. 23- Pubblicità sulle autovetture

Nel rispetto della normativa vigente, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata

Art. 24- Caratteristiche delle autovetture - Il Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere dotate di un tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
 2. L'omologazione, richiesta dall'interessato in carta legale, è rilasciata, sentito il parere dell'apposita Commissione consultiva e previo esito favorevole di apposita istruttoria, dal competente Ufficio comunale. Tutti i tassametri recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
 3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento.
 4. I guasti del tassametro devono essere riparati prima di iniziare il servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto a verifica.
 5. Le autovetture adibite al servizio di " taxi " portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta " TAXI ".
 6. Ad ogni autovettura adibita a taxi è assegnato un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero " SERVIZIO PUBBLICO " del tipo deciso dall'Amministrazione comunale.
 7. Le autovetture adibite al servizio di NCC portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta " NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura " NCC", inamovibile, dello stemma del Comune, di un numero progressivo:
 8. Le autovetture al servizio di taxi ed immatricolate, per la prima volta, dopo l' 1.1.93, debbono avere la colorazione esterna ed un fattore di luminosità non inferiore a 0,34 con le specifiche di cui all'articolo 1 del D.M. 15.11.92.
- Art.2



Art. 25 Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio debbono essere indirizzati all'ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami

Art. 26- Verifiche e revisione degli autoveicoli

1. Le verifiche non possono implicare controlli di carattere tecnico riservati, in base alle vigenti disposizioni, agli uffici periferici della Motorizzazione. La Commissione consultiva, tuttavia, informerà il Dirigente per la denuncia al competente Ufficio della M.C.T.C., allorché ritenga che l'autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza od autorizzazione.

Art. 27- Tariffe

Per il servizio di taxi le tariffe sono determinate dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione consultiva e previo parere della Commissione consiliare

1. Per il servizio urbano, la tariffa è a base multipla
2. Per " " extra urbano, la tariffa è a base chilometrica.
3. Con lo stesso provvedimento di determinazione delle tariffe, verrà indicata la determinazione territoriale entro cui deve essere applicata la tariffa tassametrica
4. Per il servizio di NCC il corrispettivo del trasporto, determinato in misura minima e massima ai sensi del D.M.T. 20.4.93, è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore, ed il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. (Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione comunale in riferimento al DM)

Art. 28- Sostituzione e collaborazione alla guida

1. Il titolare della licenza di taxi può essere sostituito temporaneamente alla guida oltre che nei casi di cui all'art. 10 della L.R. 58/93 anche nei seguenti casi:
 motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio
 chiamata alle armi
 per un periodo ferie non superiore a 30 giorni nell'anno
 per sospensione o ritiro temporaneo della patente
 nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi



2. Il sostituto alla guida deve essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo di cui agli articoli 16 e segg. Della L.R. n. 58/93 nonché dei requisiti morali.
3. I minori, eredi del titolare della licenza di taxi od autorizzazione possono farsi sostituire fino al raggiungimento della maggiore età
4. Il rapporto di lavoro è disciplinato dall'art.9 , comma 3, della L.R. n.58/93 e dall'articolo 10 della Legge N.21/92
5. Sia il titolare della licenza di taxi che il titolare dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel Ruolo di cui all 'art. 16 L.R. n.58/93 ed in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis c.c. (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°) .

Art. 29- Sostituzione degli autoveicoli

1. Le vetture adibite ai servizi di taxi e di noleggio c.c. possono essere sostituite, previa autorizzazione del Comune
2. La sostituzione ,sia essa temporanea che definitiva, può avvenire solo con altra autovettura dotata delle stesse caratteristiche di quella sostituita purché in migliore stato d'uso.
3. Nel caso si proceda alla sostituzione definitiva degli autoveicoli, sulla licenza od autorizzazione deve esserne fatta specifica annotazione.

Art. 30 - Trasferimento , modifica, ristrutturazione della rimessa

Anche il trasferimento della rimessa e la sua ristrutturazione o modifica deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.

CAP. IV

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE LICENZA /AUTORIZZAZIONE.

Art. 31- Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza o dell'autorizzazione comunale, resta a totale carico del titolare



della licenza

autorizzazione stessa, rimanendo escluso, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.

2. Nel caso in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

Art. 32 - Comportamento (obblighi e prescrizioni) dei conducenti i veicoli in servizio di taxi e di NCC.

1. Nell'espletamento del servizio, i conducenti debbono comportarsi con correttezza e tenere un atteggiamento decoroso. Ad essi è fatto divieto di:

- a) far salire, anche durante le soste, persone diverse da quelle che hanno chiesto il trasporto
- b) portare animali propri nell'autovettura
- c) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche del mezzo e dalla carta di circolazione
- d) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi ai passeggeri
- f) sostare su aree diverse da quelle consentite o nelle aree di stazionamento, ma oltre il numero massimo di veicoli consentiti
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati a favorire la mobilità dei portatori di handicap
- h) seguire percorsi diversi dalla via più breve.

2. Ai conducenti in particolare è fatto obbligo di:

- a) tenere a bordo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio e di esibirli ad ogni richiesta di agenti incaricati alla vigilanza sulla circolazione stradale
- b) tenere a bordo copia del presente regolamento
- c) curare che la strumentazione di bordo sia in perfetta efficienza con particolare riguardo al contachilometri e tassametro
- d) compiere i servizi richiesti dagli agenti della Forza Pubblica nell'interesse della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico
- e) depositare all'Ufficio di P.M., entro le successive 24 ore, eventuali oggetti dimenticati



all'interno del veicolo.

rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse

Art. 33- Obblighi e Prescrizioni a carico del titolare della licenza o autorizzazione comunale

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dal regolamento.
2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo autovetture, è vietato sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni dove sia esercitato il servizio di Taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali (se previsto) e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi
3. Fermi rimanendo gli obblighi di cui ai precedenti commi 1-2, nonché ai precedenti articoli 26 e 28 e le responsabilità di cui all'art. 31 del presente regolamento, al titolare della licenza o autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi :

- a) curare la regolarità del servizio, comunicando all'Amministrazione Comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo.
- b) comunicare per iscritto all'Amministrazione Regionale e Comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nell'ubicazione della rimessa dell'autovettura, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio.
- c) sottoporre gli autoveicoli e le rimesse a qualsiasi visita, ispezione e controllo che l'Amministrazione comunale riterrà disporre.
- d) iniziare il servizio entro e non oltre tre mesi dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione di esercizio.
- e) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio di NCC all'interno delle rimesse.

2. A carico del titolare della licenza o autorizzazione di esercizio sono posti inoltre i seguenti specifici divieti :

- a) di esercitare l'attività mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza o autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato o ad esso coadiuvante.
- b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi, sulle aree nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza o autorizzazione.
- c) di adibire l'autoveicolo per il servizio Taxi o NCC senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto L.GS 285/92 all'esercizio di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta, indifferenziata a prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linee regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzate.



d) per le ditte individuali, di esercitare altre attività incompatibili per il regolare svolgimento del servizio di Taxi o di NCC

Art. 34 - Interruzione del trasporto

Qualora per avarie del veicolo o per altri motivi di forza maggiore, la corsa debba essere interrotta senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento di una quota proporzionale al prezzo indicato dalla tariffa e al prezzo convenuto per il noleggio.

Art. 35- Disponibilità dell'autoveicolo noleggiato

Quando i passeggeri del luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, (taxi o NCC) al titolare della licenza ovvero al conducente dell'autovettura è data facoltà di concordare l'ulteriore corrispettivo da pagare per il tempo di attesa.

Art. 36 - Trasporto handicappati

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al prelevamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

CAP. VI

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 37 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Comando di Polizia Municipale.
2. In circostanza eccezionali gli agenti municipali possono limitare il numero degli autoveicoli in sosta e possono anche vietare del tutto lo stazionamento.
3. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale
4. La P.M. certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

5. La vidimazione annuale della licenza / autorizzazione è rilasciata previo N.O. della P.M. e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

6. Le procedure di cui ai punti 3)4)5) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

CAP. VI

SANZIONI

Art. 38- Sanzioni (Revoca, Sospensione, decadenza)

La revoca della licenza e/ o dell'autorizzazione è disposta nei seguenti casi:

- a) quando l'attività di taxi o di ncc siano esercitate da persone diverse dal titolare o dal personale da esso dipendente o coordinato o ad esso coadiuvante.
- b) quando il tassista o conduttore si siano procurati servizi nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato i titoli di esercizio.
- c) quando il veicolo taxi o da ncc sia stato adibito, senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerte indifferenziate e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistano servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati.
- d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza od autorizzazione ,abbia esercitato altra attività lavorativa incompatibile o pregiudizievole al regolare svolgimento del servizio noleggio,.
- e) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza od autorizzazione o il personale comunque addetto al servizio negli altri casi , abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie, nei seguenti casi :
 - violazioni penali : nei casi di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a)b)c)d)e)f)g) della L.R. n.58/93 ;
 - violazioni sanitarie : quando il titolare della licenza od autorizzazione siano affetti da malattie infettive che rappresentino un pericolo per la salute pubblica ;
 - violazioni tributarie : quando il titolare della licenza od autorizzazione siano incorsi in reati tributari passibili di denuncia all'autorità giudiziaria penale ;
- quando in capo al titolare della licenza o autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della Società , Ente o Azienda, titolari della licenza o autorizzazione stessa negli altri casi, siano venuti meno i requisiti di idoneità morale previsti dall'articolo. _____, lettere: c), e), f), g), h), i),j) del presente regolamento
- quando in capo al titolare sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio ;
- quando il titolare risulti recidivo in violazione al presente regolamento ;



- quando il titolare, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della società, dell'Ente e dell'Azienda, titolari delle licenze o delle autorizzazioni stesse, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa ;
- quando il titolare sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti articoli 18, 27, 34 - comma 3 - lettere b, c, e.

2. La revoca è pronunciata con deliberazione di GM. ed è disposta con atto del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva.

3. Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art. 13, il provvedimento di revoca della licenza o dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune, a distanza non inferiore a trenta giorni l'una dall'altra.

4. In caso di giustificazioni dopo la 1° diffida, con la 2° diffida, il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse.

5. Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare, oltreché la Regione, anche l'ufficio provinciale della M.C.T.C. per i conseguenti provvedimenti di competenza, nonché la C.C.I.A.A.

Art. 39- Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione possono essere sospese per un periodo non superiore a 90 giorni, in caso di infrazioni o di violazioni a norme di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca o la decadenza dei titoli stessi o per le quali è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. il provvedimento di sospensione viene adottato con deliberazione di C. C. e la sospensione stessa è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione Consultiva :

3. Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltreché alla Regione, anche all'Ufficio Prov. .le della M.C.T.C. per i conseguenti provvedimenti.

Art. 40- Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione vengono a decadere automaticamente:

quando venga meno il possesso, da parte del titolare, di uno dei seguenti requisiti:
proprietà o disponibilità del veicolo

presupposto per il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni per il NCC (art. 4, comma 2, del Reg.)

venire meno della disponibilità della rimessa per il servizio di NCC

per esplicita dichiarazione di rinuncia del titolo da parte del titolare dello stesso

per fallimento del soggetto titolare di licenza od autorizzazione

b) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di 90 giorni



- c) per morte del titolare, allorché, tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, del presente regolamento
- d) per mancato rinnovo della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del reg.

Art. 40- Sanzioni amministrative a carico del titolare della licenza di TAXI e del sostituto alla guida

Il titolare della licenza di taxi che rifiuti la prestazione del servizio all'interno dell'area comunale, è punito:

con 1 mese di sospensione dal servizio alla prima inosservanza
 con 2 mesi " " " " " seconda "
 con 3 mesi " " " " " terza "
 con la revoca della licenza , alla quarta inosservanza.

Il sostituto alla guida che rifiuti la prestazione del servizio all'interno dell'area comunale, è punito:

con 3 mesi di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza
 con 6 " " " " " " seconda "
 con 9 " " " " " " terza inosservanza
 con la cancellazione dal ruolo di

■ cui all'articolo 16 della L.R., alla quarta inosservanza.

CAP. VII

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio , alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1 e norme attinenti ed agli altri Regolamenti Comunali in quanto possano avere direttamente applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento.

E' fatto obbligo a coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano già in possesso della licenza per il servizio di piazza di TAXI o dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente con autovettura, rilasciata in base a precedente normativa, di adeguarsi alle prescrizioni attuali di leggi e di regolamenti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

